



TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

Il Giudice dott. Gabriele Giovanni Gaggioli,

visti gli atti del presente procedimento di concordato minore promosso ai sensi degli artt. 74 ss D.Lgs. 14/2019 da CLEONTE LUCIANI, cf LCNCNT43R05E463W, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Ratti e Tommaso Sbardella Siniscalchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Simona Conti a La Spezia Via Sobborgo Spina n. 16, con l'assistenza del gestore della crisi avv. Simona Conti;

Premesso che in data 30.06.2025 CLEONTE LUCIANI depositava innanzi al Tribunale di La Spezia ricorso per concordato minore.

*Il concordato minore proposto ha il seguente contenuto.

**L'attivo a disposizione di CLEONTE LUCIANI si compone dei seguenti elementi:

- quote di proprietà di n. 6 immobili ubicati ad Arcola (La Spezia) ed a La Spezia, con valore di stima complessivo delle quote pari ad Euro 254.237,53 e valore di liquidazione complessivo delle quote pari ad Euro 143.008,61 (per gli estremi catastali dei vari immobili, nonché il valore di stima e di liquidazione di ciascuno di essi, vedasi la consulenza tecnica di parte prodotta come documento n. 3 in allegato al ricorso nonché la tabella a pagina 16 del ricorso);
- proprietà di autovettura Nissan Qashqai immatricolata nell'anno 2018, con valore di stima di Euro 18.000,00 e valore di liquidazione di Euro 7.875,00;

-partecipazioni nella società Agenzia Marittima Ellmar srl (attualmente sottoposta alla procedura di liquidazione giudiziale) e nella società Cad Italia srl in liquidazione, con valore nominale complessivo di Euro 9.375,00 e valore di liquidazione nullo;

-titolarità del 50% di dossier titoli presso Banca Fideuram spa, con valore della quota pari ad Euro 2.116,00;

-titolarità di polizza vita prezzo Credit Agricole Italia spa per Euro 37.826,79 (di cui Euro Euro 23.868,90 con finalità previdenziale, ed Euro 13.957,89 con finalità finanziaria);

-titolarità unitamente alla moglie di conto corrente con saldo attivo di Euro 19.297,92, e pertanto quota del 50% di CLEONTE LUCIANI pari ad Euro 9.648,96;

-titolarità di pensione Inps pari ad Euro 1.660,00 netti mensili.

**CLEONTE LUCIANI convive con la moglie presso immobile (di proprietà al 50% del ricorrente e per il residuo 50% di sua moglie) ubicato a La Spezia.

Le spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare ammontano ad Euro 1.785,00 mensili (vedasi pagina 21 del ricorso introduttivo).

**Il passivo a carico di CLEONTE LUCIANI ammonta ad Euro 637.769,89, così determinati (vedasi le pagine 24-26 del ricorso introduttivo):

-Euro 19.875,00 in prededuzione ex art. 6 D.Lgs. 14/2019;

-Euro 114.759,28 con prelazione ipotecaria;

-Euro 20.125,00 con privilegio generale mobiliare;

-Euro 483.010,61 al chirografo.

**La proposta di concordato minore prevede la soddisfazione dei creditori come segue segue.

Innanzitutto, viene previsto il trasferimento da parte di CLEONTE LUCIANI a favore del terzo Grt spv srl di parte dell'attivo immobiliare di titolarità di CLEONTE LUCIANI (in particolare gli immobili individuati con i nn. 3 e 6 a pagina 16 del ricorso introduttivo), con

effetti traslativi subordinati al versamento da parte di Grt spv srl a favore della procedura di Euro 178.753,03.

L'importo di Euro 178.753,03 sarà utilizzato per pagare i creditori come segue:

- pagamento integrale dei creditori in prededuzione entro 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato minore (onere Euro 19.875,00);
- costituzione di fondo rischi di Euro 25.000,00 per il pagamento di qualsiasi spesa imprevista relativa alla procedura (onere Euro 25.000,00)
- pagamento nella misura del 95% dei creditori con privilegio generale mobiliare entro 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato minore (onere Euro 19.118,75);
- pagamento integrale dei creditori ipotecari entro 1 anno dall'omologazione del concordato minore (onere Euro 114.759,28);

I beni immobili individuati con i nn. 1, 2, 4 e 5 a pagina 16 del ricorso introduttivo saranno oggetto di vendita competitiva, ed il ricavato (Euro 20.03,07 in base ai loro valori di liquidazione) sarà versato ai creditori chirografari ai fini della loro soddisfazione nella misura del 4,29%.

****I creditori vengono suddivisi in n. 3 classi votanti (sono esclusi dal voto solo i creditori prededuttivi):**

- classe n. 1: creditori ipotecari, i quali sono soddisfatti integrale in un arco temporale maggiore rispetto a 180 giorni;
- classe n. 2: creditori privilegiati generali;
- classe n. 3: creditori chirografari;

****CLEONTE LUCIANI formula le seguenti domande:**

-la richiesta di ammissione alla procedura di concordato minore, contestualmente alla pronuncia a carico dei creditori aventi titolo o causa anteriore del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali;

-la richiesta di successiva omologazione del concordato minore precedentemente ammesso;

Osservato che la proposta risulta ammissibile a norma degli artt. 74, 75, 76, 77 D.Lgs. 14/2019, e pertanto il Giudice deve pronunciare il provvedimento di ammissione della procedura ai sensi dell'art. 78 D.Lgs. 14/2019, con la precisazione che a norma dell'art. 80 co. 3 D.Lgs. 14/2019 (norma la cui *ratio* deve essere rinvenuta nel principio del contraddittorio di cui all'art. 111 della Costituzione, e pertanto risulta applicabile per analogia ex art. 12 delle Disposizioni sulla Legge in generale a tutte le ipotesi in cui vi siano contestazioni dei creditori od osservazioni del gestore della crisi potenzialmente ostative all'omologazione del concordato minore precedentemente ammesso dal Giudice), in caso di contestazioni dei creditori oppure qualora il gestore della crisi relazioni il Giudice circa il mancato raggiungimento della maggioranza ex art. 79 D.Lgs. 14/2019, il Giudice assegna al ricorrente termine per il deposito di memoria difensiva e fissa l'udienza di discussione dell'omologazione del concordato minore;

P.Q.M.

A) Ammette la proposta di concordato minore di CLEONTE LUCIANI.

B) Dispone, a cura del gestore della crisi, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Tribunale di La Spezia - area "procedure concorsuali".

C) Dispone che il gestore della crisi comunichi la proposta di concordato minore ed il presente provvedimento ai creditori, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo

raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite consegna a mano con sottoscrizione per ricevuta.

D) Assegna ai creditori termine di 30 giorni, da computarsi con le modalità ex art. 155 co. 1, 4 e 5 cpc separatamente per ciascuno di essi (in base al giorno specifico in cui ciascuno creditore ha ricevuto la comunicazione di cui al punto C), entro il quale devono fare pervenire al gestore della crisi, a mezzo posta elettronica certificata od altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 co. 1 D.Lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con la precisazione che ai sensi dell'art. 79 co. 3 D.Lgs. 14/2019 il creditore che non effettua comunicazioni al gestore della crisi nel termine di 30 giorni viene inteso come aderente alla proposta, e con la precisazione ulteriore che ai sensi dell'art. 78 co. 4 D.Lgs. 14/2019 il creditore in ogni caso nel termine di 30 giorni deve indicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata od altro servizio di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni verificandosi in caso di omessa indicazione la domiciliazione *ex lege* del creditore presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di La Spezia e conseguendone pertanto che tutti i successivi provvedimenti vengono comunicati al creditore mediante deposito in cancelleria.

E) Dispone che i creditori aventi titolo o causa anteriore, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali od azioni cautelari di sequestro conservativo e non possono acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

F) Dispone che il gestore della crisi, successivamente al compimento del termine di 30 giorni assegnato ai creditori in base al punto D), depositi relazione relativa a tutti gli incombeni di cui ai punti B), C), D), allegando tutta la documentazione inerente gli stessi, comprensiva di tutte le comunicazioni effettuate dal gestore della crisi ai creditori e di tutte

le comunicazioni (tempestive o tardive rispetto al termine di 30 giorni, specificando se trattasi di comunicazioni tempestive o tardive) pervenute al gestore della crisi dai creditori (oltre a tutti gli eventuali documenti trasmessi dai creditori), ed illustrando in modo specifico l'esito delle votazioni in base al disposto dell'art. 79 co. 1, 2 e 3 ed 80 co. 3 secondo periodo D.Lgs. 14/2019 (è necessario che il gestore della crisi indichi, da un lato, i creditori non ammessi totalmente o parzialmente al voto (specificando l'importo non ammesso, e se trattasi di esclusione totale o parziale) e le motivazioni della mancata ammissione al voto (e cioè i motivi di esclusione totale o parziale ex art. 79 co. 1 quarto e quinto periodo o 79 co. 2 D.Lgs. 14/2019), dall'altro lato, per ogni creditore ammesso al voto l'importo del credito ammesso al voto (specificando se trattasi di ammissione totale o parziale) e l'esistenza di voto positivo (specificando se trattasi di voto positivo espresso oppure di creditore inteso aderente in ragione della mancata espressione del voto) oppure di voto negativo, nonché le modalità di calcolo dell'esito delle votazioni (tenuto conto in particolare dell'importo dei singoli crediti ammessi al voto e della necessità che il concordato minore sia approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto ex art. 79 co. 1 primo periodo D.Lgs. 14/2019, dell'eventuale applicabilità del disposto dell'art. 79 co. 1 secondo periodo D.Lgs. 14/2019 (qualora un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto), dell'eventuale suddivisione in classi rilevante ex art. 79 co. 1 terzo periodo D.Lgs. 14/2019, ed infine dell'eventuale c.d. crown down riferito al voto dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie ex art. 80 co. 3 secondo periodo D.Lgs. 14/2019), concludendo pertanto motivatamente nel senso del raggiungimento della maggioranza di Legge per l'approvazione del concordato minore o del mancato raggiungimento della maggioranza di Legge per l'approvazione del concordato minore).

G) Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento al gestore della crisi (avv. Simona Conti) ed ai procuratori costituiti di CLEONTE LUCIANI (avv.ti Massimiliano Ratti e Tommaso Sbardella Siniscalchi).

La Spezia, 29.01.2026

Il Giudice,

dott. Gabriele Giovanni Gaggioli